

COMUNE DI LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 22 del 25/7/2022

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera b) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla proposta di deliberazione CCS2 n.14/2022 **“BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI”**

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Legnano, riunitosi in modalità telematica,

Vista la comunicazione via e-mail in data 21.7.2022, con la quale si chiede un parere in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024, Documento Unico di Programmazione - variazione di assestamento - applicazione dell'avanzo di amministrazione, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, di verifica degli equilibri e di variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/04/2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati;

Visto l'articolo 193, comma 2, che prevede “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;

Visto altresì, l'articolo 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Richiamati inoltre:

- l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- l'art. 187, comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale prevede che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

Richiamato, altresì, il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 7 luglio 2022, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;

Rilevato che dal rendiconto emerge un risultato di amministrazione di € 71.932.332,97 così composto: avanzo accantonato € 46.055.751,25, avanzo vincolato € 8.183.967,99 avanzo destinato investimenti € 486.582,62 avanzo libero € 17.206.031,11;

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024, Documento Unico di Programmazione - variazione di assestamento - applicazione dell'avanzo di amministrazione, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi” (Art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021 e la conseguente variazione come da riepilogo sotto riportato:

	2022		2023		2024	
	PREVISIONE		PREVISIONE		PREVISIONE	
PARTE ENTRATE	var +	var -	var +	var -	var +	var -
AVANZO parte corrente	2.712.944,17					
AVANZO parte capitale	11.845.870,01					
FPV quota corrente			75.275,04		34,00	
FPV quota capitale			662.774,89	662.774,89		
entrate correnti	1.031.422,77	649.928,17	2.045.129,22	3.612,57	1.376.199,00	4.941,80
entrate conto capitale	772.500,00	1.822.422,22	3.262.540,20	400.000,00		
entrate da riduzione di attività finanziarie		3.696.000,00				
entrate accensione di prestiti		3.696.000,00				
entrate per conto di terzi	13.000,00					
totale entrata	16.375.736,95	9.864.350,39	6.045.719,35	1.066.387,46	1.376.233,00	4.941,80
saldo variazioni entrate		6.511.386,56		4.979.331,89		1.371.291,20
PARTE SPESA						
spese correnti competenza	3.622.779,28	603.615,55	2.681.652,64	564.894,95	1.958.392,87	587.135,67
spese correnti FPV	75.275,04		34,00		34,00	
spese conto capitale competenza	12.497.735,13	5.207.595,12	4.025.315,09	1.162.774,89		
spese conto capitale fpv	662.774,89	662.774,89				
Spese per incremento di attività finanziarie		3.696.000,00				
rimborso di prestiti		190.192,22				
spese per conto di terzi	13.000,00					
totale spesa	16.871.564,34	10.360.177,78	6.707.001,73	1.727.669,84	1.958.426,87	587.135,67
saldo variazioni spesa		6.511.386,56		4.979.331,89		1.371.291,20

Rilevato che con la variazione in esame vengono applicate quote di avanzo di amministrazione disponibile, vincolato e destinato ad investimenti ed in particolare quote per complessivi € 14.558.814,18, di cui:

- avanzo vincolato per spese correnti € 1.460.911,97;
- avanzo libero a spese correnti € 1.252.032,20;
- avanzo vincolato per spese in conto capitale € 310.000,00;
- avanzo destinato agli investimenti € 486.582,62;
- avanzo libero per spese in conto capitale € 11.049.287,39;

Preso atto che ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, del D.lgs. 267/2000, l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile non trovandosi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) del predetto T.U.E.L.;

Visto altresì, per l'utilizzo dell'avanzo vincolato, anche l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Rilevato che le variazioni di bilancio debbono assicurare il mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio;

Vista in particolare la relazione sugli equilibri predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario e rilevato che la variazione tende ad assicurare il mantenimento degli stessi e rilevato che tutte le verifiche di rito sono state effettuate (l'equilibrio della competenza, la congruità dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; l'equilibrio nella gestione della cassa; l'equilibrio nella gestione dei residui; la verifica relativa ai debiti fuori bilancio; gli equilibri di bilancio ed il pareggio finanziario; il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio; l'assenza di disavanzo della gestione, ecc...);

Rilevato che la variazione riguarda tutti gli esercizi del bilancio di previsione 2022-2024 e che la variazione sulla base delle richieste dei singoli servizi, rappresenta l'assestamento di bilancio;

Visto che i movimenti inseriti conducono a modificazioni negli equilibri da utilizzare per la verifica della congruità delle previsioni di bilancio rispetto agli obiettivi di finanza pubblica 2022-2024 oggi rappresentati dagli equilibri di cui al D.lgs. 118;

Rilevato a tal fine che le modifiche assicurano il rispetto, a preventivo, dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio 2022-2024 e considerato quindi che è assicurato, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D.lgs. N. 267/2000;

Visto il D.lgs. N. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024, Documento Unico di Programmazione - variazione di assestamento - applicazione dell'avanzo di amministrazione, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" anche tenuto conto del parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. CLAUDIO CROCE

Dott.ssa PAOLA GARLASCHELLI

Dott. PAOLO MONTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.